

BVC EVENTI DIGITAL

24 GENNAIO 2024

Legge di bilancio 2024 Novità e opportunità per le aziende



Legge di Bilancio 2024: Novità e opportunità per le aziende e Riforma Fiscale

Evento gratuito e aperto a tutti i clienti di Banca del Veneto Centrale, organizzato in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre SpA.

Il webinar aiuta i partecipanti a comprendere le nuove misure in materia di fisco, lavoro e finanziamenti, fornendo un quadro completo sulle opportunità di crescita dopo l'introduzione della Legge di Bilancio, con aggiornamenti in tempo reale sulle novità legate alla Riforma Fiscale.

La legge di Bilancio 2024

Novità e opportunità per le aziende



Dott. Fabrizio Giovanni Poggiani

Dottore commercialista

Revisore legale

Pubblicista

ODCEC Pistoia

La legge di Bilancio 2024 e i primi interventi della Riforma fiscale

Sommario

Legge di Bilancio 2024

- Mutui prima casa
- Welfare aziendale
- Rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni
- Locazioni brevi e nuova tassazione
- Tassazione plusvalenze da cessione di immobili efficientati
- Cessione beni a privati nell'ambito UE
- Adeguamento esistenze iniziali delle rimanenze
- Le ritenute sui bonifici
- L'innalzamento delle aliquote dell'IVIE e dell'IVAFE
- Tassazione diritti reali e metalli preziosi
- Utilizzo dei servizi telematici per le compensazioni
- Partita Iva e fidejussioni
- Polizze assicurative obbligatorie
- Niente detassazione IRPEF per gli agricoltori

Le altre novità anche in attuazione alla Riforma Fiscale

- La compensazione del credito IVA
- Il decreto «Salva Superbonus»
- I bonus edilizi per il 2024 e 2025
- Le nuove aliquote IRPEF per il 2024
- La maggiorazione del costo del lavoro
- I soggetti residenti all'estero
- Il nuovo regime degli impatriati
- Il decreto sulla semplificazione degli adempimenti tributari

Mutui «prima casa»

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - art. 1, commi da 7 a 13

E' stato prorogato al 31 dicembre 2024, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, D.L. 73/2021, previsto per poter usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, rifinanziato nella misura di 282 milioni di euro per il 2024, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

Viene previsto che per le domande di finanziamento con un limite di finanziabilità, da intendersi quale rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell'immobile comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, presentate a decorrere dal 30° giorno successivo al 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari indicati è rilasciata:

1. nella misura massima dell'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per i nuclei di cui alla lettera a);
2. nella misura massima dell'85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per i nuclei di cui alla lettera b);
3. nella misura massima dell'90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per i nuclei di cui alla lettera c).

Per il 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, e di cui ai sopra, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Benefit aziendali

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - art. 1, commi 16 e 17

Limitatamente al periodo d'imposta 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, Tuir. Si considerano, nello specifico, fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni.

La condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l'altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

Il maggior limite pari a 2.000 euro si rende applicabile a condizione che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE

Rideterminazione del costo di acquisti di terreni e partecipazioni anche quotate

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - art. 1, commi 52 e 53

Ennesima proroga della rideterminazione dei **valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati**, di cui agli articoli 5 e 7, L. 448/2001, posseduti al 1° gennaio 2024.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della **perizia** devono essere effettuati entro il **30 giugno 2024**.

Agli effetti della **determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir, con riferimento a dicembre 2023.**

Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, **le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16%.**

RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE

Rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni anche quotate

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - art. 1, commi 52 e 53

Esempio:

Il sig. Rossi Giovanni detiene una partecipazione del 35% nel capitale sociale della società Immobiliare Real Estate 2021 s.r.l.; il capitale sociale è pari a 100.000 euro e il costo della partecipazione detenuta dal sig. Rossi Giovanni è di 50.000 euro.

Il sig. Rossi Giovanni intende vendere a breve la propria partecipazione e, di conseguenza, i soci danno incarico al commercialista della società affinché rediga la perizia di stima alla data del 1° gennaio 2024 del patrimonio netto sociale: emerge un patrimonio netto stimato pari a 1.250.000 euro.

Il valore della quota di partecipazione del 35% al capitale sociale della Immobiliare Real Estate 2021 s.r.l. posseduta dal sig. Rossi Giovanni, pertanto, ammonta a 437.500 euro ed è per questo corrispettivo che sarà effettuato l'acquisto della partecipazione da parte di altro soggetto.

Il sig. Rossi Giovanni verserà entro e non oltre il 30 giugno 2024 in unica soluzione con il modello F24 (codice tributo 8055 anno di riferimento 2024) l'imposta sostitutiva di 70.000 euro (pari a euro 437.500 x 16%) per non assoggettare a tassazione "ordinaria" la plusvalenza che sarebbe scaturita dalla vendita. La vendita della partecipazione del 35% al fratello verrà poi formalizzata in data 27 settembre 2024 al prezzo di 437.500 euro.

LOCAZIONI ATTIVE

Locazioni brevi e nuova tassazione

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - art. 1, comma 63

La legge di Bilancio 2024 interviene sul regime di tassazione previsto per i **contratti di locazione breve, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.**

In particolare:

- **incrementa dal 21% al 26% l'aliquota di imposta a "cedolare secca" applicabile ai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta;**
- **prevede che la ritenuta venga operata a titolo di acconto per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione;**
- **cambia le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'UE che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia**

REDDITI DIVERSI

Tassazione delle plusvalenze da cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito del superbonus

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - art. 1, commi da 64 a 67

La legge di Bilancio 2024 ha modificato il comma 1 dell'art. 67 e il comma 1 dell'art. 68 del D.P.R. 917/198 (T.U.I.R.) prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una plusvalenza fiscalmente rilevante realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del superbonus.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, la cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il 110%, se non sono trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori, genera una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi sulla quale si potrà applicare l'IRPEF o l'imposta sostitutiva del 26%.

In particolare:

- **se i lavori sono conclusi da non più di 5 anni rispetto alla data di cessione** e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, non si terrà conto delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura
- **se i lavori sono conclusi da più di 5 anni rispetto alla data di cessione** e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, si terrà conto del 50% delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura rivalutate in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
- **sono esclusi dalla tassazione gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo antecedente la cessione**

BENI DESTINATI ALL'ESTERO

Iva sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione Europea

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - art. 1, comma 77

Con l'obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, viene modificato l'articolo 38-*quater*, comma 1, primo periodo, D.P.R. 633/1972, abbassando da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione Europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima Unione Europea, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'Iva.

ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO

Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92, Tuir

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - art. 1, commi da 78 a 85

E' stata introdotta la possibilità di adeguare le esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano gli IAS. L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse.

Nello specifico, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92, Tuir.

L'adeguamento avviene tramite l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse; in caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'Iva, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette a Iva ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l'Iva, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva Irpef, Ires e Irap del 18% da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva Irpef, Ires e Irap, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto e l'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.

Le ritenute sui bonifici per le agevolazioni edilizie e per le provvigioni assicurative

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - art. 1, commi da 89 a 90

Bonus edilizi

Con decorrenza dal 1° marzo 2024, viene modificato l'articolo 25, comma 1, D.L. 78/2010, portando dall'8% all'11% l'aliquota della ritenuta d'acconto sull'imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Provvigioni agenti di assicurazione e assimilati

Con decorrenza 1° aprile 2024, invece, viene modificato l'articolo 25-*bis*, comma 5, D.P.R. 600/1973, estendendo l'applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

L'innalzamento delle aliquote per i prodotti finanziari

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - art. 1, comma 91

Dal 2024, l'IVIE passa dall'attuale 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFA si incrementa dall'attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi «black list».

L'incremento delle aliquote, per IVIE all'1,06% e per l'IVAFA, si applica a partire dal 1° gennaio 2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.

L'IVAFA si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero e l'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività adotta la medesima aliquota.

Tuttavia, l'ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli "prodotti finanziari".

Ai fini dell'applicazione dell'IVAFA allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella "black list" di cui al D.M. 4 maggio 1999 che integra la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.

Si ricorda che il D.M 20 luglio 2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black list.

Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l'incremento di aliquota dell'IVAFA non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.

DIRITTI REALI E METALLI PREZIOSI

La nuova tassazione dei diritti reali e dei metalli preziosi

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - art. 1, comma 92

Con le modifiche apportate all'articolo 9, comma 5 e all'articolo 67, comma 1, lettera h) del D.P.R. 917/1986 si introduce l'imponibilità, quali redditi diversi dei redditi derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso e servitù).

La legge di bilancio 2024 interviene sul comma 5 dell'art. 9 del D.P.R. 917/1986 mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione e/o trasferimenti di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente.

Si introduce, alla lett. h) comma 1 dell'art. 67 del TUIR, la previsione secondo cui si tassano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli "derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento".

Analizzando la novità introdotta sulla base dell'interpretazione adottata dall'Agenzia delle entrate (risposta n. 381/2023) rientrano:

- nella lett. h) comma 1 dell'art. 67 del TUIR gli atti con i quali il pieno proprietario costituisce in favore di un terzo, a fronte di un corrispettivo, un diritto reale di godimento su immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali)
- nella lett. b) comma 1 dell'art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il titolare del diritto reale su un immobile procede alla sua cessione a terzi, a fronte di un corrispettivo, per tutta la sua durata residua

Infine, modificando, inoltre, il successivo articolo 68, comma 7, lettera d) del T.U.I.R., viene previsto che le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.

VERSAMENTI UNITARI E COMPENSAZIONE

Utilizzo dei servizi telematici per l'esecuzione delle compensazioni

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - art. 1, commi da 94 a 96

Con decorrenza 1° luglio 2024, viene modificato l'articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006, prevedendo l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17 del d.lgs. 241/1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail.

Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2024, viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all'articolo 8, comma 1, L. 212/2000 (in base al quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17 del d.lgs. 241/1997).

Polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per iniziare l'attività

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - art. 1, comma 99

Nell'articolo 35 del D.P.R. 633/1972 è stato inserito il nuovo comma 15-*bis*.3, ai sensi del quale la partita Iva può essere richiesta (successivamente alla cessazione ai sensi dei commi 15-*bis* e 15-*bis*.1) dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro (condizione prevista dal precedente comma 15-*bis*.2) anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-*bis* e 15-*bis*.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività ai sensi del comma 3 (variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività). Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-*quater* del d.lgs. 241/1997.

POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE

Polizze assicurative obbligatorie

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - art. 1, commi da 101 a 111

La legge di bilancio 2024 prevede che tutte le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c. (quindi artigiani, commercianti, industrie, ecc., esclusi i professionisti), sono tenute a stipulare, **entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni** ai beni di cui al comma 1 dell'art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce BII numeri 1-2-3 (cioè terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), **direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale** (frane, terremoti, grandinate, alluvioni, inondazioni, esondazioni, ecc.).

L'inadempimento di tale obbligo pregiudica all'impresa l'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Salta l'esenzione IRPEF dei redditi fondiari per gli agricoltori

Nessuna previsione nella legge di Bilancio 2024

La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 30/12/2023 n. 303 non ha prorogato per l'anno in corso (2024), l'agevolazione fiscale introdotta dal comma 44 dell'art. 1 della legge 232/2016, secondo la quale non concorrevano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti (C.D.) e dagli imprenditori agricoli professionali (I.A.P.), iscritti nella previdenza agricola.

Si ricorda che le disposizioni introdotte dal citato comma 44 prevedevano che per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, i redditi dominicali e agrari non concorrevano alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei coltivatori diretti (C.D.) e degli imprenditori agricoli professionali (I.A.P.), di cui all'articolo 1 del d.lgs. 99/2004, iscritti nella propria previdenza agricola.

Dal 2017 e fino al 2023, quindi, i terreni posseduti e condotti da questi contribuenti (coltivatori diretti o IAP) sono rimasti esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale, sia per il reddito agrario, mentre i terreni che venivano affittati per la coltivazione a soggetti terzi continuavano a produrre reddito dominicale per il proprietario, con applicazione dell'esenzione sul reddito agrario attribuito agli agricoltori iscritti nella previdenza agricola.

Le altre novità anche in attuazione della delega fiscale (Legge 111/2023)

La compensazione del credito IVA dal 2024

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2024 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

BONUS EDILIZI

IL DECRETO SALVA-SUPERBONUS

D.L. 29 dicembre 2023 n. 212

Il provvedimento ha introdotto misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119, 119-ter e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti i lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente.

Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri “Superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, è previsto uno **specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.**

Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del M.E.F. da adottarsi entro 60 giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge (30/12/2023), si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei **bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche**, si limita il **numero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito**, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, **sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.**

BONUS EDILIZI

BONUS EDILIZI

Le agevolazioni fruibili nel 2024 e nel 2025

	Anno 2024	Anno 2025
Superbonus	Solo per alcuni soggetti tra cui i condominii e i proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari Aliquota al 70% Massimali diversi a seconda dello specifico intervento Permane l'aliquota al 110% per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall'1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (ex art. 119, comma 8-ter del D.L. n. 34/2020)	Solo per alcuni soggetti tra cui i condominii e i proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari Aliquota al 65% Massimali diversi a seconda dello specifico intervento Permane l'aliquota al 110% per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall'1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (ex art. 119, comma 8-ter del D.L. n. 34/2020)
Bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche	Aliquota al 75% Massimali diversi a seconda dello specifico intervento Possibilità di avvalersi, solo in alcuni casi, della cessione del credito e dello sconto in fattura	Aliquota al 75% Massimali diversi a seconda dello specifico intervento
Bonus casa	Aliquota al 50% Massimale di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare	Aliquota al 36% Massimale di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare
Bonus mobili	Aliquota al 50% Massimale di spesa pari a 5.000 euro	Non prevista
Ecobonus	Aliquota variabile da 50% a 75% Massimali diversi a seconda dello specifico intervento	Aliquota al 36% Massimale di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare
Sisma-bonus	Aliquota variabile da 50% a 85% Massimale di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare	Aliquota al 36% Massimale di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare
Eco-sisma-bonus combinati sulle parti comuni edifici	Aliquota variabile da 80% a 85% Massimale di spesa pari a 136.000 euro per unità immobiliare	Non prevista
Bonus verde	Aliquota al 36% Massimale di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare	Non prevista

IRPEF E DETRAZIONI

NUOVE ALIQUOTE IRPEF PER IL 2024

D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 216

In attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 28 dicembre 2023, ha approvato il citato provvedimento, con il quale sono stati **ridotti gli scaglioni IRPEF da quattro a tre**, con le seguenti aliquote:

- **23%**, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro
- **35%**, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro
- **43%**, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro

Rispetto al 2023 vengono quindi accorpati i primi due scaglioni di reddito con un risparmio massimo di 260 euro.

Il medesimo importo di 260 euro è previsto però come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
Fino a 28.000 euro	23%
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

IRPEF E DETRAZIONI

NUOVE ALIQUOTE IRPEF PER IL 2024

D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 216

L'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 216 (Riforma dell'IRPEF), in vigore dal 31 dicembre 2023, per l'anno 2024, ha introdotto una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a taluni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

La detta riduzione deve essere operata successivamente alla determinazione dell'ammontare della detrazione tenuto conto di quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 15 del TUIR.

La detrazione è diminuita di 260 euro per:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui alla lett. c), comma 1 dell'art. 15 del TUIR (per esempio, gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale, le spese per l'istruzione universitaria e la frequenza scolastica e le spese funebri)
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del D.L. 149/2013
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui al quinto periodo del comma 4 dell'art. 119 del D.L. 34/2020

Si evidenzia che se il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro e inferiore a 240.000 euro è necessario parametrare ulteriormente le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo.

Ai fini dell'applicazione della diminuzione di 260 euro, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui al comma 3-bis dell'art. 10 del TUIR.

COSTO DEL LAVORO

LA MAGGIORAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO

D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 216

E' stata introdotta (art. 4 del D.lgs. 216/2023) una maggiorazione del costo del lavoro, ammessa in deduzione, riguardante i nuovi assunti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne il profilo soggettivo, il comma 1 prevede che i beneficiari di tale agevolazione siano:

- **i titolari del reddito di impresa (art. 73 del TUIR);**
- **le imprese individuali, comprese le imprese familiari; le società di persone e quelle equiparate (art. 5 del TUIR);**
- **gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo (art. 54 del TUIR).**

È prevista una:

- **maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale, nel caso di nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;**
- **una maggiore incentivazione, nella misura del 30%, è prevista, invece, nel caso in cui venissero assunte particolari categorie di dipendenti, che si ritiene necessitino di ulteriore tutela (lavoratori "molto svantaggiati")**

COSTO DEL LAVORO

LA MAGGIORAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO

D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 216

Per poter accedere a questa agevolazione, l'impresa o il lavoratore autonomo deve rispettare alcune condizioni e rispettare specifici presupposti aventi finalità antielusive:

- l'esercizio dell'attività nel periodo d'imposta per almeno 365 giorni, requisito che trova fondamento nella finalità generale della norma, ossia l'aumento della base occupazionale stabile;
- versare in condizione di normale operatività. Sono, quindi, esclusi, i soggetti che versano in stato di liquidazione ordinaria e giudiziale, nonché tutte le imprese che abbiano fatto ricorso agli altri istituti liquidatori previsti dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14)

L'incremento occupazionale: è necessario tenere in considerazione la consistenza dei lavoratori dipendenti con contratto subordinato a tempo indeterminato in forza del periodo d'imposta 2024 e confrontarla con il corrispondente valore medio del precedente periodo d'imposta; in presenza di una differenza positiva tra consistenza di fine periodo e media del periodo precedente, l'incremento è presente.

Costo del nuovo personale dipendente: quest'ultimo è pari al minore importo tra il costo relativo ai nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato (retribuzioni, contributi, ratei ferie, bonus e quota T.F.R.) e l'incremento totale del costo del personale risultante dal conto economico, rispetto al corrispondente dato dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

COSTO DEL LAVORO

LA MAGGIORAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO

D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 216

Esempio

Si supponga che una società a responsabilità limitata assuma nel 2024 nuovi dipendenti a tempo indeterminato sostenendo un costo per il medesimo anno pari a 100.000 euro e che il totale del costo del lavoro nel conto economico del 2024 ecceda quello del 2023 per 150.000 euro.

In questo caso la società potrà dedurre in dichiarazione dei redditi (variazione fiscale in diminuzione), in aggiunta all'intero importo iscritto in bilancio del costo del lavoro, il 20% del minore importo tra i 150.000 ed i 100.000 euro e, pertanto, di 20.000 euro.

Il provvedimento è stato approvato in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. c), d), e) ed f) della Legge n. 111/2023 (Legge Delega di Riforma fiscale) in tema di rapporti internazionali.

Si segnala che l'art. 1 del provvedimento revisiona i criteri validi per l'attribuzione della **residenza fiscale delle persone fisiche**. La nuova versione dell'art. 2, comma 2, del TUIR è ora la seguente: *“2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti **le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti**. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”*.

L'art. 5 del provvedimento si occupa invece del regime dei **lavoratori impatriati**, introducendo **un limite annuo di reddito assoggettato alla tassazione agevolata del 50% (ridotta al 40% in casi particolari) e modificando le condizioni di accesso, soprattutto per i trasferimenti di lavoratori infragruppo**.

Il periodo minimo di permanenza in Italia sarà di 4 anni.

FISCALITA' INTERNAZIONALE

RESIDENZA FISCALE SOGGETTI ESTERI E REGIME IMPATRIATI

D.lgs. 27 dicembre 2023 n. 209

	Trasferimenti dal 30 aprile 2019 al 2023	Trasferimenti dal 2024 (fatto salvo il regime transitorio)
Residenza pregressa	2 periodi di imposta	3 periodi di imposta (6 o 7 periodi di imposta se la prestazione è in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo)
Impegno a mantenere la residenza in Italia	2 anni	4 anni
Redditi agevolati - Natura	Reddito di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa dell'imprenditore individuale	Reddito di lavoro dipendente e assimilato, reddito di lavoro autonomo "professionale"
Redditi agevolati	Nessun limite	Limite annuo di 600.000 euro
Misura dell'agevolazione	Reddito imponibile al 30% Reddito imponibile al 10% per i trasferimenti al sud Italia Reddito imponibile al 50% per gli sportivi	Reddito imponibile al 50% Reddito imponibile al 40% in presenza di un figlio minore
Durata dell'agevolazione	5 periodi di imposta (facoltà di proroga per ulteriori 5 periodi di imposta)	5 periodi di imposta (5+3 periodi di imposta con iscrizione anagrafica nel 2024 ed acquisto di un immobile residenziale entro il 31 dicembre 2023)
Attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia	Non è necessaria la discontinuità con l'attività svolta ante trasferimento (con l'eccezione dell'ipotesi di distacco)	La prestazione può essere svolta in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo con innalzamento del periodo di residenza estera pregressa
Qualificazione o specializzazione	Nessuna	Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

DECRETO SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

D.lgs. 8 gennaio 2024 n. 1

Nuovi termini di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi – Le dichiarazioni dei redditi e la dichiarazione IRAP dovranno essere trasmessi telematicamente entro il **30 settembre 2024**, invece che entro il **30 novembre**. Per i soggetti IRES aventi anno di imposta non coincidente con l'anno solare, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio, invece che entro l'undicesimo.

Nuovi termini per effettuare i versamenti – Saldi e primi acconti potranno essere rateizzati con una rata in più rispetto al passato. Tutti i contribuenti, a prescindere dal fatto che siano o meno titolari di partita IVA, dovranno versare tutte le rate successive alla prima entro il 16 del mese, fino al 16 dicembre.

Parziale semplificazione di alcuni quadri delle dichiarazioni – Con riferimento ai **crediti di imposta**:

- è stabilito il principio di non indicazione se utilizzabili esclusivamente tramite compensazione con modello F24
- ma sono confermati tutti gli obblighi di indicazione degli Aiuti di Stato, nonché gli obblighi di indicazione di quei crediti di imposta per i quali sia richiesto il monitoraggio in osservanza di altre disposizioni

Si prevede, inoltre, che **per beneficiare della riduzione al 50% delle sanzioni amministrative previste per le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi e IRAP, per le violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi e per le violazioni agli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA, gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente modalità di pagamento ed incasso tracciabile per tutte le operazioni effettuate non avranno più l'obbligo di indicazione degli estremi dei conti bancari, postali, ecc. nei dichiarativi, attualmente previsto dall'art. 2, comma 36-vicies ter del D.L. n. 138/2011.**

Il dlgs semplificazioni tocca controlli e invio di comunicazioni, inviti, lettere di compliance

Fisco in ferie (ma non troppo)

Stop in agosto a dicembre. Salvo casi indifferibili e urgenti

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Sospensione dell'invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell'Agenzia delle entrate nei mesi di agosto e dicembre di ogni anno. Fatti salvi, però, i casi, inevitabilmente discrezionali, di indifferibilità e urgenza.

Così dispone l'attuale art. 10 dello schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali in merito alla sospensione nell'invio delle comunicazioni e degli inviti nei periodi che vanno dall'1/8 al 31/8 e dall'1/12 al 31/12.

La disposizione appena richiamata, al comma 1, prevede che, nei mesi di agosto e dicembre, l'Agenzia delle entrate sospenda l'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance. Il successivo comma fa salve, però, le

sospensioni già previste dal comma 17, dell'art. 7-quater del dl 193/2016, convertito con modificazioni, dalla legge 225/2016, e del secondo periodo, del comma 11-bis dell'articolo 37 del dl 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006.

Si evidenzia, come indicato nella relazione illustrativa, che il secondo periodo, del comma 11-bis dell'art. 37 del dl 223/2006 prevede, allo stato attuale, che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate e dagli altri enti impositori sono comunque sospesi dall'1/8 al 4/9 mentre il comma 17 dell'articolo 7-quater del dl 193/2016 prevede una sospensione identica dei termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Preliminarmente, si prevede una sorta di salvaguardia

nel senso che il comma 1 introduce la detta sospensione fatti salvi i casi di indifferibilità e di urgenza che restano, attualmente vaghi; la conseguenza è che gli uffici potrebbero ritenere necessario l'invio, anche degli atti espressamente richiamati (e in via di principio sospesi), a prescindere dalla presenza della norma in commento.

In secondo luogo, la norma dispone che in detti periodi (agosto e dicembre di ogni anno) "è sospeso l'invio" degli atti, elaborati o emessi dall'Ade, con la conseguenza che, dal mero dettato letterale, si dispone il blocco della spedizione delle richieste a cura dell'Amministrazione finanziaria, ma non si puntualizza ulteriormente che, in detto periodo, si blocca anche l'eventuale risposta da parte del contribuente. Se dal controllo automatico (o da quello formale) dovessero emergere incongruenze, si ricorda che le entrate procedono all'invio della comunicazione dell'esito al

contribuente, ai sensi del comma 3 dell'art. 36-bis del dpr 600/1973 ovvero del comma 4 dell'art. 36-ter del medesimo decreto e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 6 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

La comunicazione, che il contribuente riceve dall'Agenzia delle entrate e che viene banalmente definita avviso bonario, concede allo stesso trenta giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni al riguardo ovvero di provvedere al pagamento delle somme in esso contenute.

Quindi, applicando alla lettera la disposizione richiamata, nel caso di invio, da parte delle entrate, di un avviso bonario in data 27/7, pervenuto al contribuente il 3/8 il contribuente, o il professionista delegato, sarebbe chiamato ad ottemperare nella risposta entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ma, ai sensi del comma 2 della norma in commento scatta la

sospensione ordinaria fino al 4/9 e, quindi, il termine per l'invio delle memorie o il pagamento di quanto dovuto slitta al 4/10. Riprendendo l'esempio fatto, quindi, se l'avviso bonario viene inviato, invece, il 28/11 e al contribuente perviene il 4/12, quest'ultimo, o il professionista delegato, avrà tempo fino al 3/1 successivo per ottemperare alla richiesta di presentazione delle osservazioni o eseguire il pagamento, non essendo attualmente prevista alcuna sospensione.

La conseguenza è che, trattandosi di una sospensione per gli invii, il vantaggio della stessa introdotta per la produzione delle osservazioni e nell'esecuzione dei pagamenti richiesti, è sicuramente innovativa per il mese di dicembre, stante il fatto che attualmente non è prevista, mentre resta neutrale per il mese di agosto, salvo il fatto che in questo mese estivo, le comunicazioni citate non raggiungeranno ai destinatari.

© Riproduzione riservata

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

DECRETO SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

D.lgs. 8 gennaio 2024 n. 1

Le semplificazioni degli adempimenti tributari

Decorrenze	
Dichiarazione sostituti	Possibile sostituzione del modello sostituti (ex 770), a partire dai versamenti relativi all'anno di imposta 2025, attraverso la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute effettuate direttamente all'atto del versamento del modello "F24"
730 precompilato	Le funzionalità relative al nuovo approccio del contribuente al modello dichiarativo precompilato, saranno rese disponibili a partire dal 2024, ma esclusivamente a favore dei contribuenti che si occupano in prima persona del proprio dichiarativo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate
Dichiarazione semplificata	Dal 2024, in via sperimentale, estensione della dichiarazione semplificata a contribuenti con redditi diversi rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilato
Certificazione Unica di lavoro Autonomo (CUA)	Dall'1/01/2024 è stata disposta l'eliminazione dell'obbligo di rilascio da parte dei contribuenti in regime forfetario, obbligati alla fattura elettronica
Ritenute d'acconto	La modifica della soglia al di sotto della quale il versamento delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo e di altri redditi potrà essere rinviato da parte di tutti i sostituti di imposta è applicabile ai compensi corrisposti a partire dall'1/01/2024
ISA	Dall'1/01/2025, i programmi informatici per la compilazione e la trasmissione del modello Isa saranno messi a disposizione entro il 15/03 del periodo d'imposta successivo a quello di riferimento
Versamenti rateali	I versamenti rateali delle imposte (saldo e primo acconto) a partire dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo del periodo di imposta in corso al 31/12/2023, dovranno essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese, sia dai soggetti titolari di partita Iva che dai soggetti non titolari di partita Iva
Dichiarazioni dei redditi	Il termine di presentazione telematica dei modelli Redditi e IRAP viene anticipato dal 30/11 al 30/09 dell'anno successivo per le persone fisiche, le società semplici, SNC, SAS e soggetti equiparati, con effetto dal 2/05/2024. Per i soggetti Ires, con esercizio non coincidente con l'anno solare, la dichiarazione dovrà essere trasmessa telematicamente entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, in luogo dell'undicesimo mese successivo. A partire dall'anno 2025, le dichiarazioni potranno essere presentate a partire dal 1° aprile

Fonte: ItaliaOggi



**BANCA DEL
VENETO CENTRALE**
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Si ringrazia per la partecipazione



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE